

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.10.2021 La Nuova Procedura Civile, 3, 2021



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Divieto di licenziare donne ed interpretazione ex art. 12 preleggi

La L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 2, secondo cui "l'impresa non può altresì licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione", deve essere interpretato secondo il tenore letterale della norma quale elemento di interpretazione fondamentale e prioritario di ermeneutica ex art. 12 preleggi.

Ne consegue che il confronto da operare in relazione al personale da espungere dal ciclo produttivo, va innanzitutto circoscritto all'ambito delle mansioni oggetto di riduzione, cioè all'ambito aziendale interessato dalla procedura, così da assicurare la permanenza, in proporzione, della quota di occupazione femminile sul totale degli occupati.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 29.09.2021, n. 26454

...omissis...

Il ricorrente si duole della dichiarata inammissibilità della contestazione relativa alla violazione delle disposizioni richiamate nella rubrica, atteso che la sentenza di primo grado aveva omesso ogni motivazione sulla contestazione svolta in sede di opposizione prima, e di reclamo dopo.

Quindi il ricorrente richiama il contenuto della disposizione contrattuale e delle leggi regionali a cui ha ricondotto la denunciata violazione, deducendone l'applicabilità alla fattispecie in esame.

4. Il motivo è inammissibile.

I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso (Cass., n. 29093 del 2018), e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio Patto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di specificità.

Nel caso di denuncia anche di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006), tuttavia le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), "sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato".

Nella specie, il ricorrente, denunciando l'omesso esame, non riporta nel ricorso, quanto meno nelle parti essenziali, la sentenza di primo grado e il reclamo a suo tempo proposto e ciò impedisce alla Corte, a prescindere da ogni altro rilievo, di valutare ex actis se la critica mossa alla sentenza impugnata tenga conto dell'effettivo contenuto dell'atto processuale.

5. Con il secondo motivo di ricorso dedotta la violazione degli artt. 12 e 132 c.p.c.. Motivazione apparente violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

Assume il ricorrente di non aver sollevato la questione delle quote rosa in relazione all'obbligo di informazione, nè di aver dato rilievo all'intervenuta sospensione da parte del TAR Sicilia dell'atto di esclusione del datore di lavoro dalla graduatoria relativa all'Avviso 8/2016, nè di aver posto la questione dei punteggi attribuiti ai lavoratori nelle comunicazioni finali. Sussisterebbe, quindi, il vizio di ultrapetizione e di motivazione apparente.

6. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, nè incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., n. 513 del 2019).

Si è, altresì, osservato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicchè, in tal caso, il dedotto errore non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico dell'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass., n. 1545 del 2016).

Nella specie, dunque, la denunzia di ultrapetizione e motivazione apparente, come prospettata, è inammissibile, attesi i suddetti principi, in quanto non circostanziata e specificata, peraltro ai fini dell'apprezzamento della rilevanza della censura, tenendo conto che il licenziamento de quo si inserisce in una più ampia vicenda, come esposto dalla sentenza e dallo stesso ricorrente.

7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 11, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 132; omessa pronuncia su fatti rilevanti al fine del decidere: motivazione apparente, violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12 e art. 5, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

E' censurata la statuizione che ha disatteso la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9.

Al lavoratore la lettera di recesso del 12 maggio 2017 veniva notificata il 15 maggio 2017.

A tale lettera, deduce il ricorrente, seguiva la comunicazione del 18 maggio 2017, che indicava in 22 i lavoratori in esubero; a questa seguiva la comunicazione del 31 maggio 2017, che si sostituiva alla precedente, ed eliminava due figure professionali, per cui i licenziamenti scendevano a 20; la comunicazione 24 luglio 2017 introduceva come esubero la figura del formatore area storica, non prevista nella comunicazione iniziale. Una terza comunicazione dell'8 settembre 2017 aggiungeva in esubero la figura del formatore tutor non prevista nella comunicazione iniziale del 18 maggio 2017.

La Corte d'Appello non aveva tenuto conto di ciò, con motivazione apparente e senza un adeguato ragionamento logico-giuridico. A sostegno della propria censura il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità.

8. Il motivo è inammissibile.

Occorre rilevare che la sentenza di appello dopo aver ricordato che era dedotta la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 5 e 9 (pag. 4 della sentenza di appello), ha affermato che era rispettato il termine perentorio di 7 giorni di cui all'art. 4, comma 5, e il termine di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come emergeva dalla documentazione in atti, in quanto la lettera di recesso del 12 luglio 2017 era stata notificata al lavoratore il 15 maggio 2017, ed era stata seguita dalla comunicazione in data 18 maggio 2017.

Affermava, quindi, la Corte d'Appello che la circostanza che a tale comunicazione era seguita quella del 31 maggio 2017 di "rettifica" di n. 2 nominativi erroneamente inclusi tra quelli interessati dal licenziamento, non inficiava il licenziamento, in ragione della ratio del divieto di parcellizzazione secondo la quale la comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi, per assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge, non può che essere unica, cioè tale da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta (cfr., Cass., n. 23034 del 2018).

Con l'attuale motivo, il ricorrente, non contestando l'affermazione della Corte d'Appello di una mera rettifica intervenuta rispetto alla comunicazione, introduce una ulteriore doglianza, di cui non specifica la proposizione con i motivi di reclamo, richiamando una serie di documenti di cui non indica la tempestiva produzione in giudizio e di cui non riproduce il contenuto rilevante.

A ciò consegue l'inammissibilità della censura, atteso che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di

legge, ai sensi dell'art. 360, c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ai sensi dell'art. 360, c.p.c., n. 5, o anche di un error in procedendo, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell'indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, Cass., S.U., n. 8077 del 2012).

I requisiti imposti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, rispondono ad un'esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l'esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall'altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l'atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (Cass., S.U., n. 5698 del 2012; Cass. S.U., n. 25038 del 2013, Cass., S.U., n. 34469 del 2019).

9. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 132 c.p.c.. Omessa pronuncia su fatti rilevanti ai fini del decidere; motivazione apparente, violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 3, 5 e 9 e art. 5, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

E' censurata la statuizione che ha ritenuto corretta e completa la comunicazione iniziale, atteso che la stessa in quattro mesi veniva rettificata, annullata e integrata.

Inoltre, dopo l'avvio delle procedure di licenziamento con la quale si indicavano i corsi rimasti attivi ai sensi degli avvisi 4/2015 e 7/2016 finanziati dalla Regione, l'.....P avviava altri corsi ai sensi degli stessi avvisi, diversi da quelli della comunicazione.

Infine la comunicazione non era corredata da adeguata documentazione. Pertanto non era stato consentito ai sindacati di svolgere la propria funzione di controllo come emergeva dai verbali delle trattative sindacali. Nè potevano invocarsi i limiti del sindacato giudiziario.

- 10. Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità con riguardo alla documentazione richiamata, in particolare verbali trattative sindacali, di cui non è indicata la tempestiva produzione in giudizio, nè è riprodotto il contenuto, dandosi luogo alla carenza dei requisiti imposti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità richiamati nella trattazione del precedente motivo.
- 11. Con il quinto motivo di ricorso (indicato a pag. 43 del ricorso, come IIII) è prospettata la violazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116, 132 c.p.c.. Violazione dell'art. 2969 c.c., art. 24 Cost.. Omesso esame di fatti rilevanti ai fini del decidere. Violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Il ricorrente rileva che la pubblicazione con due bandi, ai sensi dell'avviso 7/2016, del 15 settembre 2016 e del 16 settembre 2017, rispettivamente per n. 4 posti e n. 2 posti di sostegno per la sede d.... la sussistenza del nesso causale tra riorganizzazione aziendale e licenziamento del lavoratore, che avrebbe potuto essere utilizzato presso tale sede.

Dunque, era erronea sia l'affermazione che il reperimento di figure professionali esterne afferiva a figure non presenti in organico nell'Ente e comunque le stesse non erano relative ai

profili colpiti da esubero, sia che la scelta di acquisire nuovo personale non contrastava con le palesate difficoltà economiche, comunicate all'inizio della procedura, nascenti dall'esclusione dall'avviso 8/2016 e alla chiusura degli ex sportelli multifunzionali, così come la previsione di bandi (settembre e ottobre 2016), sia che la previsione di bandi anche per formatori di sostegno nelle materie tecnico-professionali, per il secondo anno 2016-2017, presso la sede di (OMISSIS), non escludeva la legittimità della scelta aziendale risalente al febbraio 2017, di mantenere in servizio un solo formatore di sostegno. Ciò in quanto dalla documentazione in atti emergeva il contrario.

Ulteriormente viziata era la sentenza di appello allorchè, sulla scorta dei contenuti delle comunicazioni, riteneva accertato l'esubero dei docenti di sostegno, ravvisando un onere della prova in capo al lavoratore, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

12. Con il sesto motivo di ricorso (indicato co...omissis... 1991, artt. 4, 5 e 24, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto completa e veritiera la comunicazione in ragione dei contenuti della stessa, delle tabelle allegate e delle griglie. Il ricorrente si duole del mancato esame delle produzioni documentali relative ai diversi corsi banditi da ENDO-FAP, ai quali esso lavoratore avrebbe potuto partecipare.

La tesi della Corte d'Appello contrastava con la giurisprudenza sul concetto di professionalità equivalente, secondo la giurisprudenza di legittimità, da tener presente ai fini della legittimità del recesso, oltre l'appartenenza del lavoratore al reparto operativo soppresso o ridotto.

13. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

Il lavoratore nel ripercorrere le vicende e la documentazione di causa, che anche in detti motivi si limita a richiamare senza indicarne il luogo di produzione in giudizio o trascriverne il contenuto, pur prospettando i vizi di violazione di legge, error in procedendo e omesso esame, chiede a questa Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie, rispetto alla Corte di Appello, nei sensi da lui indicati, e rispetto alla propria diversa ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie deduce l'erronea applicazione della disciplina in materia e dei relativi principi giurisprudenziali.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale, come quelli in esame nella specie, si intenda far valere rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice, il diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, si prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., n. 7394 del 2010).

Peraltro, i motivi sovrappongono questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa e profili giuridici, sicchè finisce per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790/2018).

Occorre ricordare, infatti, che l'orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che se ne debba affermare l'inammissibilità (Cass. S.U. n. 9100/2015), trova applicazione solo nel caso, che qui non ricorre, di formulazione che permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti, contestato, tra l'altro, nella fattispecie senza il rispetto

dei limiti fissati dal nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014.

14. Con il settimo motivo di ricorso (indicato come V, pag. 53 del ricorso) è dedotta la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 2 (art. 360, n. 3).

Il ricorrente assume che la valutazione circa il rispetto del divieto di licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore a quella impiegata per quelle mansioni deve essere effettuata in relazione all'intero complesso aziendale e il riferimento deve essere alle mansioni di inquadramento.

15. Il motivo non è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 14254 del 2019), la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 2, secondo cui "l'impresa non può altresì licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione", deve essere interpretato secondo il tenore letterale della norma quale elemento di interpretazione fondamentale e prioritario di ermeneutica ex art. 12 preleggi.

Ne consegue che il confronto da operare in relazione al personale da espungere dal ciclo produttivo, va innanzitutto circoscritto all'ambito delle mansioni oggetto di riduzione, cioè all'ambito aziendale interessato dalla procedura, così da assicurare la permanenza, in proporzione, della quota di occupazione femminile sul totale degli occupati. Sotto il medesimo profilo, la disposizione de qua non prevede una comparazione fra numero di lavoratori dei due sessi prima e dopo la collocazione in mobilità; essa impone invece di verificare la percentuale di donne lavoratrici, e poi consente di mettere in mobilità un numero di dipendenti nel cui ambito la componente femminile non deve essere superiore alla percentuale precedentemente determinata.

Di tali principi la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione, atteso che nel settore dei formatori di sostegno ove si era registrato un esubero di n. 3 unità su 4, pur risultando primo per punteggio il reclamante era stato escluso in favore della seconda in graduatoria in ragione della disciplina sopra richiamata.

- 16. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di, liquidate come da dispositivo.
- 17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

